



**Unione delle Camere Penali Italiane**  
*Scuola Nazionale di Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista*  
*Osservatorio Europa*

**Viaggio di studio a Strasburgo presso la Corte EDU**

La Scuola Nazionale di formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista in collaborazione con l'Osservatorio Europa organizza il IV viaggio di studio a Strasburgo presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per partecipare alla udienza della Grande Chambre del 29 novembre 2017.

Sono stati riservati all'U.C.P.I. 30 posti nell'aula di udienza della Corte EDU per partecipare come spettatori allo svolgimento dell'udienza della Grande Chambre il giorno 29 novembre 2017.

**PROGRAMMA**

Si dovrà giungere all'entrata principale alle ore 8.00 per l'espletamento delle formalità di sicurezza. Si rammenta che all'interno dell'edificio non c'è la possibilità di portare e lasciare in custodia valigie, valigette e simili.

Alle ore 9.15 inizierà la trattazione del caso *Inseher v. Germany*.

L'udienza durerà circa due ore. Sarà disponibile una traduzione simultanea in inglese e in francese.

Al termine dell'udienza il Dr. Roberto Chenal, Giurista presso la Corte, discuterà il caso con i partecipanti.

Alle ore 12.30 circa, termine della visita. Il Gruppo sarà accompagnato dall'Avv. Paola Rubini responsabile dell'Osservatorio Europa

Le iscrizioni con il versamento della quota di € 20,00 dovranno pervenire entro e non oltre il 6 novembre attraverso lo specifico format sul sito UCPI Scuola nazionale, in quanto entro il 15 novembre prossimo dovrà essere inviato alla segreteria della Corte la lista dei partecipanti con la copia dei relativi documenti di identità.

In caso di superamento del numero previsto verrà data la precedenza a chi ha frequentato il Corso di Diritto penale europeo svoltosi a Bologna ed a seguire il corso biennale di Alta formazione della Scuola nazionale.

**PRESENTAZIONE DEL CASE LAW**

**All'udienza del 29 maggio 2017, la Grande Camera Corte EDU ha deciso di trattare due cause rinviatelo, di differire due richieste di rinvio e di rigettare le richieste di rinvio di altri 16 casi.**

**La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accolto le seguenti richieste di rinvio:**

**- Inseher c. Germania (nn. 10211/12 e 27505/14), relativa alla legittimità della detenzione preventiva di un condannato per omicidio;**

**Inseher c. Germania (ricorso n. 10211/12 e 27505/14)**

Il ricorrente, Daniel Inseher, è un cittadino tedesco nato nel 1978 e ristretto in centro per la detenzione preventiva nel carcere di Straubing (Germania).

Nel 1999 il sig. Inseher è stato condannato per omicidio dal Tribunale Regionale di Regensburg alla pena di dieci anni di reclusione secondo le norme del diritto penale minorile tedesco. Il Tribunale ha stabilito che, nel giugno 1997, il sig. Inseher, allora diciannovenne, aveva strangolato una donna che faceva jogging lungo un sentiero forestale.

Nel luglio 2008, dopo aver scontato integralmente la pena detentiva, il sig. Inseher è stato sottoposto a detenzione preventiva provvisoria. Nel giugno 2009 il Tribunale regionale di Regensburg ha disposto la detenzione preventiva "retrospettiva" del ricorrente. In particolare, il Tribunale, tenuto conto delle relazioni di un perito criminologico e di un perito psichiatrico, ha ritenuto che il signor Inseher continuasse a covare

fantasie sessuali violente e che vi fosse un elevato rischio che, qualora rimesso in libertà, avrebbe nuovamente commesso gravi crimini violenti e sessuali, incluso l'omicidio a scopo di libidine.

Dal marzo 2010 al dicembre 2013 il signor Inseher ha instaurato un procedimento avanti alle autorità giudiziarie tedesche, contestando la legittimità della carcerazione preventiva. Nel maggio 2011, la Corte Costituzionale Federale ha accolto il ricorso presentato dall'odierno ricorrente, annullando l'ordinanza che aveva disposto la detenzione preventiva e rinviando il caso al Tribunale Regionale. Il 6 maggio 2011, tuttavia, la Corte regionale ha nuovamente disposto la carcerazione preventiva provvisoria del sig. Inseher. Dopo una serie di ricorsi, le autorità giudiziarie tedesche hanno ritenuto che la detenzione preventiva dell'odierno ricorrente fosse necessaria alla luce della valutazione complessiva del soggetto, la quale, tenuto altresì conto del reato commesso e della condotta tenuta durante l'esecuzione della condanna, ha rivelato come vi fosse un elevato pericolo di recidiva specifica da parte del medesimo, se rilasciato. È stato inoltre evidenziato che il sig. Inseher soffriva ancora di un disturbo di preferenza sessuale (sadismo) che, manifestandosi, aveva portato il medesimo alla commissione del reato commesso e che la terapia seguita dal 2007 non aveva migliorato la situazione.

Dal 20 giugno 2013 il sig. Inseher si trova ristretto in un nuovo centro di detenzione preventivo presso il carcere di Straubing e rifiuta di seguire le terapie.

Nel nuovo procedimento di riesame della detenzione preventiva "retrospettiva" pendente davanti al Tribunale Regionale di Regensburg, il sig. Inseher ha presentato una dichiarazione di ricasazione nei confronti di uno dei giudici membri del collegio, il quale aveva già disposto la detenzione preventiva "retrospettiva" del medesimo nel giugno 2009 e successivamente nel 2012. Tale giudice (donna) avrebbe fatto un commento in un colloquio privato tra il difensore del sig. Inseher e i membri del Tribunale Regionale nel 2009, avvertendo il primo di vigilare affinché il suo assistito, dopo la liberazione, non andasse trovarla di fronte alla sua porta per "ringraziarla" di persona. La dichiarazione di ricasazione è stata respinta con decisione confermata dalla Corte Federale di Giustizia e dalla Corte costituzionale federale.

Il procedimento di riesame della detenzione provvisoria preventiva del sig. Inseher è durato complessivamente undici mesi e un giorno e si è svolto avanti a tre autorità giurisdizionali.

In ossequio all'art. 5 § 1 (Diritto alla libertà ed alla sicurezza) e all'art. 7 § 1 (Nessuna pena senza legge) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il sig. Inseher lamenta una violazione del diritto alla libertà e del diritto all'irretroattività delle legge penale più sfavorevole. Infine, lamenta una violazione dell'art. 5 § 4 (Diritto ad una rapida decisione giurisdizionale sulla legittimità della detenzione) per la durata del procedimento di riesame dell'ordinanza di detenzione preventiva provvisoria e dell'art. 6 § 1 (Diritto ad un processo equo) per mancanza di imparzialità di uno dei giudici che avevano disposto la detenzione preventiva.

Con decisione camerale del 2 febbraio 2017, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto, all'unanimità, che non vi fu violazione degli artt. 5 § 1 e 7 della Convenzione europea a causa della detenzione preventiva "retrospettiva" sofferta dal sig. Inseher dal momento in cui era stato ristretto in un centro per il trattamento psichiatrico, e cioè dal 20 giugno 2013, né violazione dell'art. 5 § 4 a causa della durata del procedimento per il riesame della detenzione preventiva provvisoria del sig. Inseher, né dell'art. 6 a causa della presunta mancanza di imparzialità di uno dei giudici che avevano disposto la detenzione "retrospettiva" preventiva. Inoltre, la Camera ha deciso, all'unanimità, di cancellare dal ruolo la parte di ricorso relativa alla detenzione preventiva sofferta dal sig. Inseher dal 6 maggio 2011 (data in cui era stata emessa ordinanza di detenzione preventiva) fino al 20 giugno 2013, in considerazione della dichiarazione unilaterale del Governo tedesco che riconosceva che il sig. Inseher non era stato detenuto presso un'istituzione idonea al trattamento di soggetti affetti da malattia mentale e che avrebbe concesso al medesimo un risarcimento.

Il 29 maggio 2017 è stata accolta la richiesta di rinvio alla Grande Camera presentata dal sig. Inseher.